

Schema di regolamento recante:

“Disciplina delle modalità di svolgimento dei corsi destinati al personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, in attuazione del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.334, e successive modificazioni”

IL MINISTRO DELL'INTERNO

- VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
- VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n.78;
- VISTO il decreto legislativo 3 maggio 2001, n. 201, recante disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
- VISTI gli articoli 4, comma 6, 32, comma 2 e 47, comma 2, del decreto legislativo n. 334 del 2000, così come modificati dall'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 201 del 2001 che prevedono l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'interno per la disciplina dei corsi di formazione iniziale per l'immissione nei ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei direttivi medici della Polizia di Stato;
- VISTI gli articoli 17, comma 4, 25, comma 5, e 41, comma 8, del decreto legislativo n. 334 del 2000 e successive modificazioni, che prevedono l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'interno per la disciplina dei corsi di formazione per l'immissione nel ruolo direttivo speciale e nel ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici della Polizia di Stato;
- VISTI gli articoli 7, comma 4, 34, comma 3 e 49, comma 3, del decreto legislativo n. 334 del 2000 e successive modificazioni, che prevedono l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'interno per la disciplina del corso di formazione dirigenziale per la nomina a primo dirigente dei ruoli dei dirigenti della Polizia di Stato;
- VISTO l'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo n. 334 del 2000 e

successive modificazioni, che prevede l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'interno per la disciplina dei corsi di aggiornamento per il personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato;

- VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- SENTITO il parere delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative;
- UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del
- VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988, con nota n. del

ADOTTA il seguente

regolamento:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI CORSI

Capo I Contenuto del regolamento

Art. 1 *(Corsi disciplinati dal regolamento)*

Il presente regolamento stabilisce le modalità di svolgimento dei corsi destinati al personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, compresi quelli di aggiornamento professionale collegati alla progressione in camera, i criteri generali del tirocinio operativo e delle relative funzioni, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento degli esami finali e di valutazione del profitto, nonché i criteri di formazione delle graduatorie finali.

Capo II

Struttura e organizzazione dei corsi

Art. 2

(Sezioni didattiche)

1. In relazione al numero dei frequentatori dei corsi, il direttore dell'Istituto superiore di polizia può ripartire i medesimi in più sezioni didattiche.
2. A ciascuna delle sezioni didattiche dei corsi di formazione è preposto un funzionario della Polizia di Stato con qualifica superiore a quella dei frequentatori.
3. Per le esigenze di cui al comma 2, con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza può essere temporaneamente disposta l'assegnazione, presso l'Istituto superiore di polizia, di funzionari della Polizia di Stato in possesso di specifici requisiti professionali.
4. I funzionari preposti alle sezioni didattiche svolgono compiti di formazione e di addestramento, collaborando all'aggiornamento e alla elaborazione di sussidi didattici.

Art. 3
(Piani di studio)

1. I corsi si articolano sulla base delle esigenze didattiche definite in sede di elaborazione dei piani di studio.
2. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabiliti, per ogni corso, i piani di studio.
3. I piani di studio, elaborati ove ne ricorrano i presupposti in coerenza con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, individuano le materie di insegnamento ed i relativi programmi, nonché gli esami e le altre prove che costituiscono gli obiettivi formativi del corso. Per i corsi strutturati in più cicli i piani di studio stabiliscono gli esami e le altre prove da superare per ogni ciclo.

Art. 4

(Frequenza deo corsi)

1. Ai fini del raggiungimento dei limiti massimi di assenza previsti per le dimissioni dai corsi si computano le giornate di effettiva attività didattica.
2. Nel computo di cui al comma 1 non sono considerate le giornate in cui i frequentatori abbiano dovuto prestare testimonianza davanti all'autorità giudiziaria.
3. I frequentatori dei corsi giudicati temporaneamente non idonei ai compiti d'istituto per motivi di salute possono essere ammessi a partecipare ad attività didattiche compatibili con la natura della malattia da cui sono affetti.

Art. 5

(Sessioni suppletive e straordinarie)

1. I frequentatori dei corsi di formazione iniziale per commissari e dei corsi di formazione iniziale per vice commissari del ruolo direttivo speciale di cui all'art. 17 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, che per malattia o altro giustificato motivo non abbiano potuto sostenere nella sessione ordinaria tutti gli esami e le altre prove previsti, per ciascun ciclo, dal piano di studio, ovvero che non li abbiano superati per insufficiente profitto, sono ammessi ad una apposita sessione suppletiva.
2. I frequentatori dei corsi indicati nel comma 1 che non superano, nella sessione ordinaria o in quella suppletiva ad essa relativa, tutti gli esami e le altre prove previsti dal piano di studio, sono dimessi dal corso ai sensi degli articoli 5, lettera c), e 18, lettera c) del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni.
3. I frequentatori che per malattia, o per altro grave motivo valutato dal presidente della commissione di esami non abbiano potuto partecipare all'esame finale, sono ammessi a sostenerlo in una sessione straordinaria da effettuarsi entro sessanta giorni dalla conclusione dell'esame medesimo.
4. I frequentatori giudicati temporaneamente non idonei ai compiti d'istituto per motivi di salute possono essere ammessi a sostenere gli esami e le altre prove previste dal piano di studio compatibili, a giudizio del medico della polizia di Stato responsabile dell'ufficio sanitario, con la natura della malattia da cui sono affetti.
5. La disposizione di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche ai frequentatori degli altri corsi disciplinati dal presente regolamento.

Art.6

(Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove)

1. Le commissioni giudicatrici previste dai piani di studio dei corsi disciplinati dal presente regolamento, salvo quanto previsto dall'art 7, sono nominate con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.
2. Le commissioni degli esami che comportano l'acquisizione di crediti formativi ovvero il conseguimento di titoli universitari sono costituite in conformità con la normativa in materia di autonomia didattica degli atenei. Le stesse commissioni sono comunque integrate da un dirigente della Polizia di Stato in qualità di componente e da un appartenente ai ruoli direttivi della Polizia di Stato con funzioni di segretario, entrambi nominati con decreto del capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza.

Art. 7

(Commissioni giudicatrici degli esami finali)

1. Le commissioni giudicatrici degli esami finali dei corsi disciplinati dal presente regolamento sono nominate con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.
2. Le commissioni sono presiedute dal direttore dell'Istituto superiore di polizia e composte da un numero di componenti, non inferiore a quattro, individuati tra i docenti del corso.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario direttivo della Polizia di Stato, in servizio presso l'Istituto superiore di polizia.
4. Con lo stesso decreto di nomina vengono designati uno o più componenti supplenti, in caso di impedimento dei componenti titolari di cui al comma 2.

Art.8

(Comitato di vigilanza)

1. Il direttore dell'Istituto superiore di polizia, qualora le modalità di svolgimento degli esami e delle altre prove lo richiedano, può nominare uno o più comitati di vigilanza.

Capo III

Valutazione degli esami, delle prove e formulazione dei giudizi di idoneità.

Art. 9

(Valutazione degli esami e delle prove)

1. Gli esami e le altre prove previste dai piani di studio sono valutati con un voto espresso in trentesimi. Gli stessi si intendono superati con una votazione non inferiore a 18/30.

Art. 10

(Attribuzione del giudizio di idoneità)

1. I giudizi d'idoneità per l'ammissione al secondo ciclo previsti per il corso di formazione iniziale per commissari e per il corso di formazione per vice commissari del ruolo direttivo speciale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.334, e successive modificazioni, nonché i giudizi di idoneità previsti per i corsi di formazione iniziale per direttori tecnici e per direttivi medici, sono espressi dal direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito il comitato direttivo.
2. Il giudizio di idoneità deve essere motivato ed è espresso sulla base dei seguenti parametri:
 - a. qualità morali e di carattere: viene valutata la condivisione di principi e valori fondamentali quali la rettitudine, la lealtà e la correttezza;
 - b. doti di equilibrio: viene valutata la capacità di controllare le reazioni emotive;
 - c. senso del dovere: viene valutata l'applicazione nelle attività formative e l'attaccamento alle istituzioni;
 - d. senso della disciplina: viene valutata l'osservanza delle norme regolamentari e delle direttive impartite dai superiori;
 - e. senso di responsabilità: viene valutata l'attitudine ad assumere le responsabilità inerenti al proprio ruolo;
 - f. spirito di iniziativa e capacità organizzativa e di risoluzione: vengono valutate le capacità di promuovere attività rispondenti alle esigenze, nonché la capacità di impiegare le risorse disponibili, analizzare i problemi e scegliere idonee soluzioni.
 - g. adattabilità al gruppo di lavoro: viene valutata la capacità di rapportarsi positivamente con gli altri nell'espletamento delle attività;
 - h. condotta: vengono valutati i comportamenti tenuti durante il corso, l'interesse dimostrato nonché la capacità di instaurare un corretto e costruttivo rapporto con superiori e colleghi;
 - i. rendimento negli studi: viene valutato il livello dei risultati conseguiti durante il corso; la valutazione tiene, altresì, conto dell'impegno e rendimento negli studi, dell'esito di esercitazioni, interrogazioni, questionari, tesine, lavori individuali e di gruppo e di ogni altra attività attinente al percorso formativo seguito dal frequentatore;
 - j. qualità fisiche: viene valutato il grado di efficienza fisica dimostrato durante il corso.
3. Il giudizio è sintetizzato in una nota valutativa, con l'attribuzione di un punteggio da 0 a 3 per ogni singolo parametro.
4. L'idoneità è conseguita con l'attribuzione di un punteggio complessivo non inferiore a 18/30; non è conseguita se, anche in un solo parametro, viene riportato il punteggio di 0.

Art. 11

(Attribuzione del giudizio di idoneità al servizio di polizia)

1. Il giudizio di idoneità al servizio di polizia del corso di formazione iniziale per commissari è espresso dal direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito il comitato direttivo.
2. Il giudizio di idoneità al servizio di polizia deve essere motivato ed è espresso, anche in relazione agli esiti del tirocinio operativo, sulla base dei seguenti parametri:
 - a. qualità morali e di carattere: viene valutata la condivisione di principi e valori fondamentali quali la rettitudine, la lealtà e la correttezza;
 - b. doti di equilibrio: viene valutata la capacità di controllare le reazioni emotive;
 - c. senso del dovere: viene valutata l'applicazione nelle attività formative e l'attaccamento alle istituzioni;
 - d. senso della disciplina: viene valutata l'osservanza delle norme regolamentari e delle direttive impartite dai superiori;
 - e. senso di responsabilità: viene valutata l'attitudine ad assumere le responsabilità inerenti al proprio ruolo;
 - f. spirito di iniziativa e capacità organizzativa e di risoluzione: vengono valutate le capacità di promuovere attività rispondenti alle esigenze, nonché la capacità di impiegare le risorse disponibili, analizzare i problemi e scegliere idonee soluzioni.
 - g. adattabilità al gruppo di lavoro: viene valutata la capacità di rapportarsi positivamente con gli altri nell'espletamento delle attività;
 - h. condotta: vengono valutati i comportamenti tenuti durante il corso, l'interesse dimostrato nonché la capacità di instaurare un corretto e costruttivo rapporto con superiori e colleghi;
 - i. rendimento negli studi: viene valutato il livello dei risultati conseguiti durante il corso; la valutazione tiene, altresì, conto dell'impegno e rendimento negli studi, dell'esito di esercitazioni, interrogazioni, questionari, tesine, lavori individuali e di gruppo e di ogni altra attività attinente al percorso formativo seguito dal frequentatore;
 - j. qualità fisiche: viene valutato il grado di efficienza fisica dimostrato durante il corso.
3. Il giudizio è sintetizzato in una nota valutativa, con l'attribuzione di un punteggio da 0 a 3 per ogni singolo parametro.
4. L'idoneità è conseguita con l'attribuzione di un punteggio complessivo non inferiore a 18/30; non è conseguita se, anche in un solo parametro, viene riportato il punteggio di 0.

CAPO IV

Tirocinio operativo dei commissari, dei vice commissari del ruolo direttivo speciale e dei vice direttori tecnici del ruolo speciale ad esaurimento

Art. 12

(Tirocinio operativo dei commissari e dei vice commissari del ruolo direttivo speciale)

1. Il tirocinio operativo dei commissari e dei vice commissari del ruolo direttivo speciale è finalizzato al completamento della formazione professionale relativamente ai profili pratici attinenti all'esercizio delle funzioni rispettivamente previste per gli appartenenti al ruolo dei commissari ed al ruolo direttivo speciale.
2. La durata del tirocinio operativo è stabilita dai piani di studio, salvo quanto previsto dalle disposizioni transitorie relative al corso di formazione per vice commissari del ruolo direttivo speciale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni.
3. Il tirocinio è effettuato presso più uffici e reparti della Polizia di Stato, operanti in aree differenziate di impiego, per periodi predeterminati dai piani di studio.

Art. 13

(Criteri di svolgimento)

1. Le modalità di applicazione dei frequentatori alle attività svolte dagli uffici e dai reparti vengono curate da funzionari coordinatori, coadiuvati da funzionari affidatari.
2. I funzionari coordinatori sono individuati nei dirigenti degli uffici e reparti della Polizia di Stato o da dirigenti da questi delegati.
3. I funzionari coordinatori favoriscono il graduale inserimento dei tirocinanti nei vari settori di attività attraverso momenti di verifica, di dialogo reciproco e contatti costanti con i funzionari affidatari, vigilando sul regolare svolgimento del tirocinio.
4. I funzionari affidatari sono individuati nei dirigenti delle articolazioni interne degli uffici e reparti cui vengono assegnati i frequentatori.
5. I funzionari affidatari provvedono ad illustrare ai tirocinanti le modalità di organizzazione e direzione dei servizi d'Istituto nei principali settori di attività, i relativi aspetti amministrativi, nonché i profili di gestione delle risorse umane e materiali.
6. L'Istituto superiore di polizia, d'intesa con i dirigenti degli uffici interessati, assicura la supervisione sulle attività di tirocinio anche a mezzo di funzionari appositamente delegati dal direttore.
7. Per i funzionari coordinatori e per quelli affidatari, l'espletamento dei compiti formativi previsti dal presente articolo costituisce adempimento del dovere d'ufficio.

Art. 14
(Criteri di impiego operativo)

1. Durante il tirocinio i frequentatori partecipano alle attività operative in qualità di osservatori, sotto la responsabilità e la guida dei funzionari preposti alle stesse, al solo scopo di prendere conoscenza delle concrete modalità di svolgimento dei servizi.
2. In tali occasioni, l'impiego dei tirocinanti è preceduto e fatto seguire da riunioni tenute dai funzionari responsabili dei servizi, tese ad illustrare gli aspetti preparatori, organizzativi ed attuativi dei servizi stessi, nonché ad esaminare le difficoltà incontrate e le soluzioni adottate.

Art. 15

(Esito del tirocinio)

1. L'esito del tirocinio operativo concorre:
 - a. alla formulazione del giudizio di idoneità al servizio di polizia previsto per il corso di formazione iniziale per commissari;
 - b. alla valutazione dell'esame finale del corso di formazione per vice commissari del ruolo direttivo speciale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni;
 - c. alla valutazione della partecipazione con profitto al corso di formazione per vice commissari del ruolo direttivo speciale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.334, e successive modificazioni.
2. Al termine del tirocinio:
 - a. i frequentatori redigono una relazione sull'esperienza compiuta;
 - b. i funzionari coordinatori, anche sulla base delle indicazioni scritte fornite dai funzionari affidatari e dai funzionari che li hanno impiegati nei servizi operativi, redigono per ciascun frequentatore una nota valutativa su impegno e comportamento dimostrati, da inviare all'Istituto superiore di polizia.

Art. 16.

(Tirocinio operativo dei vice direttori tecnici del ruolo speciale ad esaurimento)

1. Il tirocinio operativo dei vice direttori tecnici del ruolo speciale ad esaurimento è mirato al completamento della formazione professionale, all'apprendimento delle procedure e tecniche di utilizzazione dei sistemi tecnologici in dotazione alla Polizia di Stato ed all'approfondimento della preparazione tecnico-scientifica, con particolare riguardo ai criteri di gestione di uffici, laboratori scientifici e didattici.
2. Per le sedi di svolgimento del tirocinio si applica la disposizione di cui all'articolo 10, comma 3.
3. Nelle sedi di svolgimento del tirocinio, le modalità di impiego dei frequentatori e il coordinamento delle attività addestrative e formative vengono curate dai dirigenti delle strutture tecnico-scientifiche, coadiuvati dai responsabili degli uffici, laboratori e settori di ricerca.
4. L'esito del tirocinio operativo concorre alla valutazione della partecipazione con profitto al corso di formazione.
5. Al termine del tirocinio:
 - a. i frequentatori redigono una relazione sull'esperienza compiuta;
 - b. i dirigenti delle strutture tecnico-scientifiche, anche sulla base delle indicazioni fornite dai responsabili degli uffici, laboratori o settori di ricerca, redigono, per ciascun frequentatore, una nota valutativa su impegno e comportamento dimostrati, da inviare all'Istituto superiore di polizia.

TITOLO II

CORSI DI FORMAZIONE INIZIALE

Capo I

Corso di formazione iniziale per commissari della Polizia di Stato

Art. 17

(Articolazione del corso e ammissione all'esame finale)

1. Il corso di formazione iniziale è articolato in due cicli annuali comprensivi di un tirocinio operativo finalizzato all'espletamento delle funzioni previste dall'art. 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2002, n. 334 e successive modificazioni.
2. I frequentatori che superano gli esami e le altre prove che costituiscono gli obiettivi formativi previsti dal piano di studio per il primo ciclo ed ottengono il giudizio di idoneità sono ammessi alla frequenza del secondo ciclo, che comprende anche il tirocinio operativo.
3. I frequentatori che superano gli esami e le altre prove che costituiscono gli obiettivi formativi previsti dal piano di studio per il secondo ciclo ed ottengono il giudizio di idoneità al servizio di polizia sono ammessi a sostenere l'esame finale.

Art. 18
(Esame finale)

1. L'esame finale consiste nella discussione di una tesi, anche di carattere interdisciplinare, relativa ad un argomento compreso nei piani di studio.
2. La commissione d'esame provvede a stabilire gli argomenti sui quali dovranno essere svolte le tesi e a fissare, in relazione al calendario delle prove d'esame, il termine per la consegna alla stessa commissione.
3. Il giudizio finale è costituito da un voto espresso in trentesimi che valuta complessivamente la tesi e la discussione della stessa da parte del candidato.

Art. 19
(Graduatoria finale)

1. La graduatoria finale è formata sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun frequentatore, aumentato come previsto dal comma 4.
2. Il punteggio complessivo è formato calcolando la media, in trentesimi:
 - a. del voto riportato nel concorso per l'accesso al ruolo dei commissari;
 - b. della media dei voti riportati negli esami e nelle altre prove stabiliti dal piano di studio di cui all'art.3, comma 3, sostenuti durante il primo ciclo del corso;
 - c. della media dei voti riportati negli esami e nelle altre prove stabiliti dal piano di studio di cui all'art.3, comma 3, sostenuti durante il secondo ciclo del corso;
 - d. del voto riportato nell'esame finale.
3. Ai fini del calcolo di cui al comma 2. agli esami superati in sessione suppletiva cui il frequentatore sia stato ammesso per insufficiente profitto si intende attribuito il voto di 18/30.
4. Il punteggio di cui al comma 2. è aumentato, secondo la valutazione conseguita nel giudizio di idoneità al servizio di polizia conseguito alla fine del secondo ciclo, di:
 - a. 0,25 punti per la valutazione da 22 a 25/30;
 - b. 0,50 punti per la valutazione da 26 a 29/30;
 - c. 0,75 punti per la valutazione di 30/30.

Capo II

Corso di formazione per vice commissari del ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato

Art.20

(Articolazione del corso e ammissione all'esame finale)

1. Il corso di formazione per l'immissione nel ruolo direttivo speciale ha la durata di diciotto mesi ed è articolato in due cicli di nove mesi comprensivi di un tirocinio operativo presso strutture della polizia di Stato.
2. I frequentatori che superano gli esami e le altre prove che costituiscono gli obiettivi formativi previsti per il primo ciclo ed ottengono il giudizio di idoneità sono ammessi alla frequenza del secondo ciclo, che comprende anche il tirocinio operativo.
3. Al termine del secondo ciclo, i frequentatori che hanno superato gli esami e le altre prove che costituiscono gli obiettivi formativi previsti dal piano di studio sono ammessi a sostenere l'esame finale.

Art.21

(Esame finale)

1. L'esame finale consiste nella discussione di una tesi, anche di carattere interdisciplinare, elaborata in relazione ad un argomento compreso nei piani di studio. Nel corso del colloquio viene, altresì, verificato il livello di conoscenze tecnico-professionali acquisite durante il tirocinio operativo, anche in base all'esito dello stesso.
2. La commissione d'esame provvede a stabilire l'argomento sul quale dovrà svolgersi la tesi e a fissare, in relazione al calendario delle prove d'esame, il termine per la consegna.
3. Il giudizio finale è costituito da un voto espresso in trentesimi che valuta complessivamente la tesi e l'esito del colloquio.

Art. 22

(Graduatoria finale)

1. La graduatoria finale è formata sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun frequentatore, aumentato come previsto dal comma 4.
2. Il punteggio complessivo è formato calcolando la media, in trentesimi:
 - a. del voto riportato nel concorso per l'accesso al ruolo direttivo speciale;
 - b. della media dei voti riportati negli esami e nelle altre prove stabiliti dal piano di studio di cui all'art.3, comma 3, sostenuti durante il primo ciclo del corso;
 - c. della media dei voti riportati negli esami e nelle altre prove stabiliti dal piano di studio di cui all'art.3, comma 3, sostenuti durante il secondo ciclo del corso;
 - d. dal voto riportato nell'esame finale.
3. Ai fini del calcolo di cui al comma 2. agli esami superati in sessione suppletiva cui il frequentatore sia stato ammesso per insufficiente profitto si intende attribuito il voto di 18/30.
4. Il punteggio di cui al comma 2. è aumentato, secondo la valutazione conseguita nel giudizio di idoneità, di:
 - a. 0,25 punti per la valutazione da 22 a 25/30;
 - b. 0,50 punti per la valutazione da 26 a 29/30;
 - c. 0,75 punti per la valutazione di 30/30.

Art. 23

(Disposizioni transitorie per il ruolo direttivo speciale)

1. Il corso di formazione per vice commissari del ruolo direttivo speciale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, persegue gli obiettivi didattici indicati nell'articolo 19, attraverso un percorso formativo della durata di nove mesi, comprensivo anche di un tirocinio operativo presso strutture della Polizia di Stato.
2. Il tirocinio operativo ha la durata di tre mesi.
3. Il superamento con profitto del corso viene accertato mediante una prova scritta e un colloquio vertenti sulle materie del corso.
4. Le prove di cui al comma 3, nonché l'esito del tirocinio operativo, formano oggetto di una complessiva valutazione di merito che si conclude con il giudizio finale di "insufficiente profitto", "profitto", "buon profitto", "segnalato profitto". Il corso si intende superato con un giudizio non inferiore a "profitto".
5. La graduatoria finale è formata dando precedenza nell'ordine a coloro che hanno riportato il giudizio di "segnalato profitto", "buon profitto", "profitto". A parità di valutazione precede il frequentatore che si è collocato prima nella graduatoria del concorso.

CAPO III

Corso di formazione iniziale per direttori tecnici della Polizia di Stato

Art. 24

(Finalità del corso)

1. Il corso di formazione iniziale di carattere teorico-pratico per direttori tecnici ha la durata di dodici mesi e persegue obiettivi didattici finalizzati all'esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti ai ruoli dei direttori tecnici.
2. Il piano di studio può essere in parte sviluppato, oltre che mediante applicazioni presso le strutture tecniche della Polizia di Stato, anche presso università, organismi di ricerca pubblici e privati, italiani e stranieri, per il perfezionamento delle conoscenze e l'utilizzo di sistemi tecnologici avanzati nei servizi di polizia.

Art. 25

(Note valutative e giudizio di idoneità)

1. I dirigenti delle strutture specialistiche della Polizia di Stato presso le quali si svolge il periodo di applicazione, al termine dello stesso, inviano all'Istituto superiore di polizia una nota valutativa sul comportamento e sul rendimento di ciascun frequentatore.
2. In caso di frequenza di corsi presso enti esterni all'Amministrazione della pubblica sicurezza, l'Istituto superiore di polizia richiede una nota informativa sulle attività svolte dai frequentatori e sulle conoscenze tecnico-scientifiche acquisite.
3. Al termine del corso, viene formulato, per ciascun frequentatore, il giudizio di idoneità. Il giudizio tiene anche conto delle note valutative di cui ai commi 1 e 2.

Art. 26

(Esame finale)

1. L'esame finale consiste nella discussione di una tesi e in un colloquio sulle materie fondamentali del corso, tenuto conto dei diversi profili professionali dei frequentatori.
2. La commissione d'esame provvede a stabilire gli argomenti sui quali dovranno essere svolte le tesi ed a fissare, in relazione al calendario delle prove d'esame, il termine per la consegna.
3. Il giudizio finale è costituito da un voto espresso in trentesimi che valuta complessivamente la tesi, la discussione della stessa da parte del candidato e l'esito del colloquio.

Art. 27
(*Graduatoria finale*)

1. La graduatoria finale è formata sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun frequentatore, aumentato come previsto dal comma 3.
2. Il punteggio complessivo è formato calcolando la media, in trentesimi:
 - a. del voto riportato nel concorso per l'accesso al ruolo dei direttori tecnici;
 - b. della media dei voti riportati negli esami e nelle altre prove eventualmente stabiliti dal piano di studio;
 - c. del voto riportato nell'esame finale.
3. Il punteggio di cui al comma 2. è aumentato, secondo la valutazione conseguita nel giudizio di idoneità, di:
 - a. 0,25 punti per la valutazione da 22 a 25/30;
 - b. 0,50 punti per la valutazione da 26 a 29/30;
 - c. 0,75 punti per la valutazione di 30/30.

Capo IV

Corso di formazione per vice direttori tecnici del ruolo speciale ad esaurimento della Polizia di Stato

Art. 28

(Modalità di svolgimento del corso e graduatoria finale)

1. Il corso di formazione di carattere teorico-pratico per vice direttori tecnici del ruolo speciale ad esaurimento ha la durata di nove mesi e persegue obiettivi didattici finalizzati all'esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti al predetto ruolo.
2. Gli obiettivi formativi sono perseguiti anche attraverso un tirocinio operativo di tre mesi presso strutture tecniche della Polizia di Stato, diversificato in relazione agli specifici profili professionali dei frequentatori.
3. Il superamento con profitto del corso viene accertato mediante una prova scritta e un colloquio vertenti sulle materie del corso.
4. Le prove di cui al comma 3, nonché l'esito del tirocinio operativo, formano oggetto di una complessiva valutazione di merito che si conclude con il giudizio di "insufficiente profitto", "profitto", "buon profitto", "segnalato profitto". Il corso si intende superato con un giudizio non inferiore a "profitto".
5. La graduatoria finale è formata in base al giudizio di cui al comma 4, dando precedenza nell'ordine a coloro che hanno riportato il giudizio di "segnalato profitto", "buon profitto", "profitto". A parità di valutazione precede il frequentatore che si è collocato prima nella graduatoria del concorso.

Capo V

Corso di formazione per medici della Polizia di Stato

Art. 29

(Finalità del corso)

1. Il corso di formazione iniziale a carattere teorico-pratico per medici ha la durata di un anno ed è finalizzato all'esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo dei direttivi medici.
2. Il piano degli studi può essere in parte sviluppato, oltre che mediante applicazione presso strutture sanitarie dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, anche con la partecipazione ad attività didattiche di carattere specialistico curate da istituzioni universitarie e di ricerca.

Art. 30

(Note valutative e giudizio di idoneità)

1. I dirigenti delle strutture sanitarie delle Polizia di Stato, presso le quali si svolge il periodo di applicazione, al termine dello stesso, inviano all'Istituto superiore di polizia una nota valutativa sul comportamento e sul rendimento di ciascun frequentatore.
2. In caso di frequenza di corsi presso istituti universitari e di ricerca, l'Istituto superiore di polizia richiede una nota informativa sulle attività svolte dai frequentatori e sulle conoscenze tecnico-scientifiche acquisite.
3. Al termine del corso, viene formulato, per ciascun frequentatore, il giudizio di idoneità. Il giudizio tiene anche conto delle note valutative di cui ai commi 1 e 2.

Art. 31

(Esame finale)

1. L'esame finale consiste nella discussione di una tesi e in un colloquio sulle materie fondamentali del corso.
2. La commissione d'esame provvede a stabilire gli argomenti sui quali dovranno essere svolte le tesi e a fissare, in relazione al calendario delle prove d'esame, il termine per la consegna.
3. Il giudizio finale è costituito da un voto espresso in trentesimi che valuta complessivamente la tesi, la discussione della stessa da parte del candidato e l'esito del colloquio.

Art. 32

(Graduatoria finale)

1. La graduatoria finale è formata sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun frequentatore, aumentato come previsto dal comma 3.
2. Il punteggio complessivo è formato calcolando la media, in trentesimi:
 - a. del voto riportato nel concorso per l'accesso al ruolo dei direttivi medici;
 - b. della media dei voti riportati negli esami e nelle altre prove eventualmente stabiliti dal piano di studio;
 - c. del voto riportato nell'esame finale.
3. Il punteggio di cui al comma 2. è aumentato, secondo la valutazione conseguita nel giudizio di idoneità, di:
 - a. 0,25 punti per la valutazione da 22 a 25/30;
 - b. 0,50 punti per la valutazione da 26 a 29/30;
 - c. 0,75 punti per la valutazione di 30/30.

TITOLO III
CORSO DI FORMAZIONE DIRIGENZIALE

Capo I

Corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di primo dirigente dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di primo dirigente tecnico e di primo dirigente medico.

Art. 33

(Finalità del corso)

1. Il corso di formazione dirigenziale, ad indirizzo professionale, ha la durata di tre mesi ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze e le competenze di carattere giuridico, tecnico-operativo e gestionale necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali nella Polizia di Stato e per l'assunzione delle connesse responsabilità.
2. Il corso può prevedere moduli di formazione differenziata in relazione alle specificità funzionali dei vari ruoli della Polizia di Stato.

Art. 34
(Esame finale)

1. Al termine del corso, i funzionari sostengono un esame finale consistente nella discussione di due elaborati ed in un colloquio su argomenti compresi nelle aree tematiche sviluppate durante il corso.
2. La commissione d'esame provvede a stabilire gli argomenti sui quali dovranno essere svolti gli elaborati e a fissare, in relazione al calendario delle prove d'esame, il termine per la consegna degli stessi.
3. Le prove d'esame formano oggetto di una complessiva valutazione di merito che si conclude con il giudizio di "insufficiente profitto", "profitto", "buon profitto", "segnalato profitto".

Art. 35
(Graduatoria finale)

1. Ai fini della nomina alla qualifica di primo dirigente e della determinazione del posto in ruolo, la graduatoria finale è formata sulla base del giudizio finale, dando precedenza nell'ordine a coloro che hanno riportato il giudizio di “segnalato profitto”, “buon profitto”, “profitto”.
2. A parità di valutazione, ha precedenza il frequentatore che si è collocato prima nella graduatoria dello scrutinio per merito comparativo, effettuato ai fini dell'ammissione al corso.

TITOLO IV

CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Capo I

Corsi di aggiornamento professionale collegati alla progressione in carriera

Art.36

(Finalità dei corsi)

1. I corsi di aggiornamento professionale per direttivi di cui all'articolo 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, mirano all'aggiornamento della preparazione dei funzionari direttivi su tematiche di carattere giuridico e tecnico-professionale.
2. Il corso di aggiornamento professionale per primi dirigenti, di cui all'articolo 57, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è finalizzato a perfezionare le conoscenze e le competenze di carattere giuridico, tecnico-operativo e gestionale dei primi dirigenti.
3. I corsi di cui al presente articolo possono essere in parte svolti presso strutture formative specialistiche pubbliche o private, mediante apposite convenzioni.

Art.37

(Ammissione e frequenza dei corsi)

1. La frequenza dei corsi di aggiornamento professionale da parte dei funzionari e dei primi dirigenti, interessati agli scrutini di promozione indicati nell'articolo 36, commi 1 e 2, deve concludersi entro la data di maturazione del requisito di anzianità previsto per la partecipazione alle predette procedure.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, la direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza redige, annualmente, l'elenco dei funzionari e dei primi dirigenti, secondo l'ordine di ruolo, da ammettere alla frequenza dei corsi. L'elenco è portato a conoscenza degli interessati.
3. I corsi hanno una durata non superiore a quattro settimane.
4. Per la validità della partecipazione i frequentatori non dovranno risultare assenti per periodi, anche non consecutivi, superiori al 30% delle giornate di attività didattica.
5. I frequentatori che per comprovati motivi di salute o gravi motivi di famiglia non possono partecipare ai corsi, ovvero per gli stessi motivi, superino il limite di assenze di cui al comma 4, sono ammessi alla frequenza di uno dei corsi successivi.

Art. 38

(Valutazione del profitto)

1. Agli effetti di quanto previsto dall'art. 57, comma 3, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, la frequenza con profitto dei corsi è accertata mediante un elaborato scritto e un colloquio su argomenti compresi nelle aree tematiche svolte durante il corso.
2. La valutazione si conclude con il giudizio di “insufficiente profitto”, “profitto”, “buon profitto”, “segnalato profitto”. I corsi si intendono superati con un giudizio non inferiore a “profitto”.